

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ INERENTI IL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA

Art. 1 Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (d'ora in avanti "Camera di commercio della Basilicata") sono puntuali o a campione. La Camera di commercio della Basilicata effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono fra loro complementari.
3. Dei predetti controlli e delle relative modalità viene redatto apposito verbale.

Art. 2 Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 redatte in conformità alle disposizioni del DM. n. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di commercio della Basilicata;
 - b) la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'associazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione o dell'associazione dei consumatori e utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione o annotazione delle imprese inserite nel Registro Imprese della Camera di commercio della Basilicata;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese iscritte negli elenchi ed il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g) l'inserimento delle singole imprese, qualora l'organizzazione concorra per più settori, in uno solo di essi.
2. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento informa l'organizzazione interessata di tale circostanza, per consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011 (10 giorni) di regolarizzare quanto comunicato. Le posizioni per le quali non venisse effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
3. È facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
4. Per l'effettuazione dei controlli, la Camera di commercio della Basilicata potrà avvalersi del supporto della società informatica del sistema camerale "Infocamere S.c.p.a."

Art. 3 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle associazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno per oggetto:

a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31.12.2022 (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) D.M. n. 156/2011);

b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale non simbolica nel biennio 2021-2022 (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) D.M. n. 156/2011). In merito alla quota associativa come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 del 7 marzo 2014 le organizzazioni possono dichiarare quali imprese validamente iscritte quelle per le quali *“sono in grado di dimostrare il pagamento dell'intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione (...) purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale”*. Altresì il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sulla quantificazione della quota associativa precisando che *“deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica”* come possono considerarsi quelle *“inferiori all'unità di conto monetario”* e *“le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni”*.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 5 imprese per organizzazione imprenditoriale.

3. L'estrazione del campione verrà effettuata mediante un piano di campionamento lineare semplice, con un programma creato su foglio elettronico che utilizza la funzione Randomize () per inizializzare il generatore dei numeri casuali, mediante il timer di sistema e la funzione RND () per estrarre il campione.

4. Estratto il campione, il responsabile del procedimento richiederà formalmente all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata) o con raccomandata A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che dovrà essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa e sulla circostanza che la stessa non risulti essere una quota meramente simbolica, così come evidenziato al comma 1 del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione verrà raddoppiata. Se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

Art. 4 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D) al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 nominativi e con un minimo di 5 nominativi per organizzazione o associazione.

3. L'estrazione del campione verrà effettuata mediante un piano di campionamento lineare semplice, con un programma creato su foglio elettronico che utilizza la funzione Randomize () per inizializzare il generatore dei numeri casuali, mediante il timer di sistema e la funzione RND () per estrarre il campione.

4. Estratto il campione, il responsabile del procedimento richiederà all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata) o con raccomandata A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che dovrà essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo dei nominativi sottoposti a campione, l'estensione del campione verrà raddoppiata. Se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

Art. 5 Criteri per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero dello Sviluppo Economico, con note prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011 e prot. n. 81790 del 16 maggio 2013, ha fornito al fine di contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.

2. In applicazione della nota citata al comma precedente, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressati per il medesimo settore.

Art. 6 Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
- b) nell'incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Art. 7 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione, si applicano le leggi e i regolamenti in vigore, nonché le indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia.